



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 46 del 18/12/2018

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO ANNO 2018. PROVVEDIMENTI..

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **12** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. 10 del **18/12/2018**).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MURATORI EMILIA – nella sua qualità di SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Chiodi Emanuele, Serri Erica, Leonelli Virginio.

Risultano presenti gli Assessori: Rondelli Mauro, Dani Elio, Zanantoni Rita.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 6 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

MURATORI EMILIA	Presente
BERNARDONI ROMANO	Presente
DANI FIORELLA	Presente
GALLI GIOVANNI	Presente
MAGNANI GIADA	Presente
MISLEI GIANCARLO	Presente
CHIODI EMANUELE	Presente
PAVINI LAURA	Presente
SERRI ERICA	Presente
MANZINI GIANNI	Presente
LEONELLI VIRGINIO	Presente
MANNI CLAUDIO	Presente
TRENTI PIETRO	Assente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO ANNO 2018. PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

DATO ATTO:

- che l'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico;
- che a norma dell'art. 4, comma 1, del TUSP, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- che, fermo restando quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 4 comma 2, le pubbliche amministrazioni possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - f) altre attività espressamente consentite dai commi 3, 6, 7 e 8 dell'art. 4 TUSP.
- che a norma dell'art. 20, commi 1 e 2, TUSP, le pubbliche amministrazioni devono adottare misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove rilevino:

- società che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del Testo unico;
- società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, TUSP;
- società previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P, ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (o non superiore a 500 mila euro per il triennio 2014-2016);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

TENUTO CONTO:

- che è fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni:
 - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;
 - in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- Che per espressa previsione dell'art. 24, comma 2, TUSP, il provvedimento adottato a norma del comma 1 della disposizione appena richiamata costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 611, l. 23 dicembre 2014, n. 190;
- Che l'ambito della ricognizione richiesta a norma del comma 1° del predetto art. 24 TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», in enti di tipo societario ove, ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico si deve intendere per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), TUSP) e per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), TUSP);
- Che a norma delle definizioni sopra richiamate, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato a norma dell'art. 24 del TUSP ha ad oggetto solamente le partecipazioni – dirette e indirette – in enti di tipo societario, restando pertanto escluse dall'ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune di Montese:
 - in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;
 - le partecipazioni detenute indirettamente per il tramite di società od organismi non qualificabili come a controllo pubblico. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del TUSP, per controllo pubblico si deve intendere la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile, ovvero la situazione che si verifica quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e

gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

EVIDENZIATO che in merito **all'adempimento di cui all'articolo 24 del TU** nel 2017 il Comune di Marano sul Panaro ha provveduto con delibera di Consiglio n. 31 in data 26/09/2017 inviato alla Corte dei Conti con Pec prot. AOOMARANO - GEN - 2017 - 0007224 in data 21/10/2017 ed integrato in data 27/11/2017 prot AOOMARANO - GEN - 2017 - 0008027.

RICORDATO che, in estrema sintesi il suddetto piano prevedeva il mantenimento delle partecipate in essere e dava atto dell'avvenuta dismissione già dall'anno precedente di HSST-MO s.p.a.. Detta società era stata creata allo scopo di conferirvi tutte le azioni di concambio di Hera s.p.a. ricevute a fronte della fusione per incorporazione, avvenuta nel 2005, di Meta s.p.a. in Hera e così realizzare uno strumento di concerto e di condivisione delle strategie da adottare nell'ambito dei processi decisionali di Hera, incrementando conseguentemente il potere negoziale dei soci modenesi.

Nell'ottica della razionalizzazione delle partecipazioni a norma delle disposizioni sopra citate, si ritenne dunque opportuno sciogliere la società e perseguire le finalità cui questa era preordinata attraverso la stipula di un patto parasociale fra i soci pubblici modenesi di Hera.

DATO ATTO dunque che il piano di revisione straordinaria 2017 è stato pienamente e puntualmente attuato;

EVIDENZIATO che in merito **all'adempimento di cui all'articolo 20 .Lgs.175/2016** è stata effettuata l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni e non ricorrono condizioni che impediscono il mantenimento delle partecipazioni;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi e uffici comunali competenti, e in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

CONSIDERATO che, come meglio specificato nel Piano di razionalizzazione 2018 delle società pubbliche, allegato alla presente deliberazione, il Comune di Marano sul Panaro, alla data di entrata in vigore del TUSP, ovvero del 31/12/2017, deteneva quote di partecipazione nelle seguenti società:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

Società	CF	Valore % partecipazione e sul capitale sociale
HERA S.P.A.	4245520376	0,00247%
A.M.O. S.P.A.	02727930360	0,0532%
LEPIDA S.P.A.	02770891204	0,0015%
SETA S.P.A.	2201090368	0,012%

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute;

FERMO RESTANDO che gli esiti della ricognizione e della disamina della revisione straordinaria

delle partecipazioni detenute sono esposti nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, in questa sede si rileva che:

- già da tempo il Comune di Marano sul Panaro ha limitato la propria partecipazione societaria solo nei casi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, in coerenza con i principi di contenimento della spesa pubblica, aveva effettuato già nel 2010, con propria deliberazione n. 74 in data 27/12/2010, una ricognizione delle partecipazioni in società ai sensi dell'art.3 della L.244/2007.
- con riferimento alle partecipazioni societarie, attualmente detenute, non sussistono le condizioni perché si possano effettuare piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione, soppressione, messa in liquidazione o cessione e che margini di intervento si possono individuare con riferimento al contenimento di costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

DATO ATTO che il Revisore Unico ha preso visione della proposta di delibera e relativo allegato, come risulta dal verbale n. 13 del 13.12.2018;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, il responsabile del Settore Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica ed il responsabile del Settore Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 9 contrari n. zero ed astenuti n. 3 (Cons. Manzini, Leonelli e Manni) espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti

D E L I B E R A

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di dare atto che per quanto riguarda il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni 2017 citato è stato puntualmente attuato;
- 3. Di approvare il Piano di razionalizzazione 2018 delle società pubbliche, piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato "A") che prevede il mantenimento delle attuali partecipazioni societarie dirette dell'Ente;**
4. Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016;
5. di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli n. 9 contrari n. zero ed astenuti n. 3 (Cons. Manzini, Leonelli e Manni), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MURATORI EMILIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

PROVVEDIMENTO DI
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA EX
ART.20, COMMA 1, DEL TUSP DEL
COMUNE DI MARANO SUL PANARO

(Art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

In ossequio alle LINEE GUIDA del DIPARTIMENTO DEL TESORO – CORTE DEI CONTI



Sommario

1	INTRODUZIONE	5
2	RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE	7
3	IL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 1758	
4	HERA SpA	10
4.1	Scheda di dettaglio	9
4.2	Sede legale della partecipata	10
4.3	Settore di attività della partecipata	10
4.4	Ulteriori informazioni sulla partecipata	10
4.5	Dati di bilancio per la verifica TUSP	10
4.6	Attività produttive di beni e servizi	10
4.7	Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) – Tipo di controllo	10
4.8	Informazioni ed esito per la razionalizzazione	10
4.9	Analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste;	11
4.9.1	Verifica della conformità dell'attività esercitata con le finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo art.4.1 TUSP)	11
4.9.2	Verifica del tipo di attività esercitata (c.d. vincolo di attività art.4.1 TUSP)	13
4.9.3	Verifica della sussistenza dei requisiti per la vendita obbligatoria (art.20.2 TUPS)	14
4.9.4	Verifica delle ragioni e delle finalità del mantenimento, della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e delle possibilità di mantenimento e di gestione	14
4.10	Conclusione dell'analisi	16
4.10.1	Azioni proposte	16
4.10.2	Azioni già intraprese	16
4.10.3	Partecipazioni indirette	16
5	Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena s.p.a.	17
5.1	Scheda di dettaglio	17
5.2	Sede legale della partecipata	18
5.3	Settore di attività della partecipata	18
5.4	Ulteriori informazioni sulla partecipata	18

- 5.5 Dati di bilancio per la verifica TUSP18
- 5.6 Attività produttive di beni e servizi19
- 5.7 Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) – Tipo di controllo19
- 5.8 Informazioni ed esito per la razionalizzazione19
- 5.9 Analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste21
 - 5.9.1 Verifica della conformità dell'attività esercitata con le finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo art.4.1 TUSP)21
 - 5.9.2 Verifica del tipo di attività esercitata (c.d. vincolo di attività art.4.2 TUSP)21
 - 5.9.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per la vendita obbligatoria (art.20.2 TUSP);23
 - 5.9.4 Verifica delle ragioni e delle finalità del mantenimento, della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e delle possibilità di mantenimento e di gestione25
- 5.10 Conclusione dell'analisi26
 - 5.10.1 Azioni proposte26
 - 5.10.2 Azioni già intraprese26
 - 5.10.3 Partecipazioni indirette26
- 6 Lepida spa27
 - 6.1 Scheda di dettaglio27
 - 6.2 Sede legale della partecipata28
 - 6.3 Settore di attività della partecipata28
 - 6.4 Ulteriori informazioni sulla partecipata28
 - 6.5 Dati di bilancio per la verifica TUSP28
 - 6.6 Attività produttive di beni e servizi29
 - 6.7 Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) – Tipo di controllo29
 - 6.8 Informazioni ed esito per la razionalizzazione29
 - 6.9 Analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste31
 - 6.9.1 Verifica della conformità dell'attività esercitata con le finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo art.4.1 TUSP)31
 - 6.9.2 Verifica del tipo di attività esercitata (c.d. vincolo di attività art.4.2 TUSP)32
 - 6.9.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per la vendita obbligatoria (art.20.2 TUSP)35

- 6.9.4 Verifica delle ragioni e delle finalità del mantenimento, della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e delle possibilità di mantenimento e di gestione36
- 6.10 Conclusione dell'analisi38
 - 6.10.1 Azioni proposte38
 - 6.10.2 Azioni già intraprese38
 - 6.10.3 Partecipazioni indirette38
- 7 Società Emiliana Trasporti Autofiloviari s.p.a.39
 - 7.1 Scheda di dettaglio39
 - 7.2 Sede legale della partecipata40
 - 7.3 Settore di attività della partecipata40
 - 7.4 Ulteriori informazioni sulla partecipata40
 - 7.5 Dati di bilancio per la verifica TUSP40
 - 7.6 Attività produttive di beni e servizi41
 - 7.7 Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) – Tipo di controllo41
 - 7.8 Informazioni ed esito per la razionalizzazione41
 - 7.9 Analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste43
 - 7.9.1 Verifica della conformità dell'attività esercitata con le finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo art.4.1 TUSP)43
 - 7.9.2 Verifica del tipo di attività esercitata (c.d. vincolo di attività art.4.1 TUSP)44
 - 7.9.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per la vendita obbligatoria (art.20.2 TUPS)45
 - 7.9.4 Verifica delle ragioni e delle finalità del mantenimento, della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e delle possibilità di mantenimento e di gestione46
 - 7.10 Conclusione dell'analisi47
 - 7.10.1 Azioni proposte47
 - 7.10.2 Azioni già intraprese47
 - 7.10.3 Partecipazioni indirette47

1 INTRODUZIONE

L'art. 20, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), dispone che *"le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione."*

Devono quindi essere individuate - e dunque alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1° e 2°, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione) - le partecipazioni in società:

- I. che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3° e seguenti, del TUSP¹. Nel dettaglio, le attività di cui all'art. 4, comma 2°, del TUSP, consistono in:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1° e 2°, del TUSP;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016;
- II. che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2°, lett. b) del TUSP);
- III. che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2°, lett. c) del TUSP);

- IV. che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP);
- V. che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2°, lett. e) del TUSP);
- VI. nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2°, lett. f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP (art. 20, comma 2°, lett. g) del TUSP).

COMUNE DI MARANO
SUL PANARO

SETA
s.p.a.
0,012%

HERA
s.p.a.
0,00247%

Lepida spa
0,0015%

AMO spa
0,0532%

Non ci sono partecipazioni di controllo. Non ci sono partecipazioni indirette

2 RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE

Il presente atto racchiude in un unico documento le indicazioni prescritte dall'art. 20, comma 2°, del TUSP circa le modalità e i tempi di attuazione delle misure previste al fine di razionalizzare le partecipazioni in possesso dell'Ente Locale.

Per ciascuna delle società sopra elencate in cui il Comune di MARANO SUL PANARO ha partecipazioni dirette o indirette verranno quindi di seguito indicati:

- a. i principali dati sintetici (forma giuridica, sede, numero di partita Iva, data di costituzione, durata della società prevista dallo Statuto, quota di partecipazione del Comune);
- b. l'oggetto sociale;
- c. il risultato degli ultimi cinque esercizi;
- d. il fatturato conseguito nell'ultimo triennio e la relativa media;
- e. i principali dati economico-patrimoniali;
- f. la composizione del capitale sociale;

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Hera spa	4245520376	0,0247 %	Mantenimento	
aMo s.p.a.	02727930360	0,0532 %	Mantenimento	
Lepida spa	02770891204	0,0015 %	Mantenimento	
SETA spa	01352210361	0,0012 %	Mantenimento	

Partecipazioni indirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
//	//	//	//	//

3 IL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

Il comune di MARANO SUL PANARO con delibera di consiglio numero 31 del 26/09/2017 ha adottato il piano di razionalizzazione a norma dell'art. 24 del D.Lgs.175/2016 inviato alla Corte dei Conti con Pec prot. AOOMARANO - GEN - 2017 - 0007224 in data 21/10/2017 ed integrato in data 27/11/2017 prot AOOMARANO - GEN - 2017 - 0008027.

Ricordato che, in estrema sintesi il suddetto piano prevedeva il mantenimento delle partecipate in essere e dava atto dell'avvenuta dismissione già dall'anno precedente di HSST-MO s.p.a.. Detta società era stata creata allo scopo di conferirvi tutte le azioni di concambio di Hera s.p.a. ricevute a fronte della fusione per incorporazione, avvenuta nel 2005, di Meta s.p.a. in Hera e così realizzare uno strumento di concerto e di condivisione delle strategie da adottare nell'ambito dei processi decisionali di Hera, incrementando conseguentemente il potere negoziale dei soci modenesi.

Nell'ottica della razionalizzazione delle partecipazioni a norma delle disposizioni sopra citate, si ritenne dunque opportuno sciogliere la società e perseguire le finalità cui questa era preordinata attraverso la stipula di un patto parasociale fra i soci pubblici modenesi di Hera.

Il piano di revisione straordinaria 2017 è stato pertanto pienamente e puntualmente attuato

4 HERA SPA

1

HERA spa – Codice Fiscale 4245520376

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

4245520376

Denominazione

HERA SPA

Anno di costituzione della società

2002

Forma giuridica

Società per azioni **Tipo di fondazione**

Le società è attiva **Stato della società**

La società è attiva

Anno di inizio della procedura**Società con azioni quotate in mercati regolamentati**

SI

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)

NO

Sede legale della partecipata

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato

Italia **Numero medio di dipendenti**
8.678

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

15

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione

878.935,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo

5

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

516.434,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

si Risultato degli ultimi cinque esercizi 2013 2014 2015 2016 2017 181.708 182.407 194.000 220.400
266.800 (dati in migliaia di euro da conto economico consolidato) Fatturato conseguito nell'ultimo
triennio e relativa media 2015 2016 2017 Media 4.487.000 4.460.200 5.612.100 4.853.100

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi **Note***

Con il mantenimento delle quote nelle società partecipata l'amministrazione persegue le seguenti, specifiche, finalità istituzionali: contrastare lo spopolamento promuovendo la fornitura dei servizi energetici con attenzione particolare alla qualità ed assumendo iniziative capaci di favorire la generazione e la redistribuzione di ricchezza sul territorio; generare utili e quindi risorse aggiuntive per le amministrazioni, mediante gestione efficace, efficiente e prudente delle società partecipate che erogano servizi di rilevanza economica consentiti; ridurre il grado di incertezza (progressivamente crescente) sulle risorse economiche a disposizione degli enti locali, compensando i capitoli incerti (es. trasferimenti) con voci di entrata (dividendi) a maggiore regolarità, prevedibilità e sotto maggiore controllo diretto, senza alcun aggravio sulla spesa pubblica.

Analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste;

4.1.1 Verifica della conformità dell'attività esercitata con le finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo art.4.1 TUSP)

La partecipazione pare in linea con le previsioni dell'art.4.1 del TUSP in quanto strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali: in particolare l'attività svolta pare conforme alle finalità istituzionali come previste

- dall'articolo 118 della costituzione
- dagli artt. 3 e 13 del TUEL
- dall'art.14.27 del D.L. 78/2010

L'attività è inoltre in linea con il perseguimento dei principi fondamentali previsti nello statuto comunale.

Posto che ai sensi dell'art. 26, comma 3°, TUSP, «le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015», in luogo dell'analisi dettagliata della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP vengono di seguito riportati in forma sintetica i dati menzionati in tali disposizioni:

- Hera s.p.a., quotata dal 26 giugno 2003 sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana s.p.a., eroga servizi di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali del Comune;
- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 15 membri. Il numero medio dei dipendenti della società (senza considerare le altre società del gruppo) nel 2017 è pari a 2.914 unità, mentre i dipendenti dell'intero gruppo ammontano, nel medesimo esercizio, a 8.683 unità;
- il Comune di Marano sul Panaro non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Hera;
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro e non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio (e ha anzi costantemente distribuito cospicui dividendi);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che la politica di remunerazione di amministratori e dirigenti adottata dalla società prevede un piano di incentivazione annuale (retribuzione variabile) basato su un articolato sistema di balanced scorecard (Bsc), con l'obiettivo di bilanciare le diverse prospettive degli stakeholder aziendali con riferimento a creazione di valore, sostenibilità della performance e dello sviluppo e

politica del dividendo; mentre, più in generale, in virtù della continua attenzione che la società rivolge a politiche di riduzione dei costi operativi e all'ottimizzazione delle risorse impiegate, unitamente all'incremento del valore della produzione, si prevede una costante crescita dell'utile per azione;

- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare Hera ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal proposito, si rimarca che Hera è la società risultante da un imponente processo di aggregazione di molteplici società operanti nel settore dei servizi pubblici locali (come succintamente esposto nel provvedimento adottato da questo Comune a norma dell'art. 24 TUSP);
- dai dati sopra esposti emerge altresì chiaramente che la società opera in situazione di equilibrio economico-finanziario.

4.1.2 Verifica del tipo di attività esercitata (c.d. vincolo di attività art.4.1 TUSP)

La società eroga servizi di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali del Comune;

La società, infatti, ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare:

- gestione integrata delle risorse idriche (captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua; raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e meteoriche; costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico; progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe);
- gestione integrata delle risorse energetiche (produzione, trasporto, trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica; produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto, vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas; produzione, trasporto e vendita di calore; installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici; controlli sugli impianti termici; realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore, di centrali termiche e di impianti di condizionamento);
- gestione dei servizi ambientali (raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata dei medesimi; pulizia delle aree pubbliche; costruzione e gestione di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti; bonifica delle aree da sostanze contaminanti).

4.1.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per la vendita obbligatoria (art.20.2 TUPS)

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- relativamente alla verifica prevista dall'art.20.2 lettera a) del TUSP la società rispetta a pieno titolo i vincoli di scopo e di attività di cui all'art.4.1 e 4.2 del TUSP, come dettagliatamente circostanziato nei precedenti paragrafi;
- relativamente alla verifica prevista dall'art.20.2 lettera b) del TUSP la partecipata che presenta un numero di amministratori non superiore al numero dei dipendenti;
- relativamente alla verifica prevista dall'art.20.2 lettera c) il Comune di MARANO SUL PANARO non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Entar srl;
- relativamente alla verifica prevista dall'art.20.2 lettera d) come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la partecipata ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila di euro;
- relativamente alla verifica prevista dall'art.20.2 lettera e) la partecipata non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- relativamente alla verifica prevista dall'art.20.2 lettera f) in merito alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento dall'analisi dei risultati economici e finanziari sopra riportati è evidente come nel triennio ENTAR SRL S.r.l. sia stata in grado di generare valore e risorse finanziarie ai propri soci, avendo distribuito nel triennio 2015-2017 quote rilevanti di utili agli enti soci. Nello stesso periodo nessun apporto di capitale o sforzo finanziario è stato richiesto ai soci stessi per sostenere l'impresa. Nel corso del triennio gli utili aziendale sono risultati di soddisfazione, e la parziale capitalizzazione degli stessi ha consentito la costante crescita del patrimonio netto.

4.1.4 Verifica delle ragioni e delle finalità del mantenimento, della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e delle possibilità di mantenimento e di gestione

Con il mantenimento della quota nella società partecipata HERA spa, l'amministrazione persegue le finalità istituzionali richiamate al punto A.2. del presente Piano. La partecipazione appare, inoltre, conforme rispetto a quanto previsto dall'art. 5 comma 1, in termini di convenienza economica. Inoltre, Hera spa evidenzia in tutti gli anni analizzati risultati economici di soddisfazione. Queste valutazioni confermano la più che soddisfacente redditività della gestione caratteristica di HERA spa nel triennio, e l'ampia convenienza economica nel mantenimento della partecipazione diretta.

Sotto il profilo finanziario si evidenzia una situazione patrimoniale solida, una prospettiva di gestione sostenibile e la costante capacità di distribuire utili ai soci. Tutti gli indicatori patrimoniali confermano la solidità della struttura patrimoniale, l'elevata indipendenza finanziaria e solvibilità aziendale. Gli indicatori finanziari e patrimoniali, e la costante distribuzione di utili permettono di confermare la sostenibilità finanziaria relativa al mantenimento della partecipazione in HERA SpA dell'Ente Locale.

Conclusione dell'analisi

4.1.5 Azioni proposte

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, asset strategico a supporto dell'ente e fondamentale risorsa patrimoniale.

4.1.6 Azioni già intraprese

Dismissione già dall'anno 2016 di HSST-MO s.p.a.. Detta società era stata creata allo scopo di conferirvi tutte le azioni di concambio di Hera s.p.a. ricevute a fronte della fusione per incorporazione, avvenuta nel 2005, di Meta s.p.a. in Hera

4.1.7 Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Marano sul Panaro «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

5 Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena s.p.a.

2

Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena s.p.a.

Codice Fiscale 02727930360

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

02727930360

Denominazione

aMo s.p.a. - AGENZIA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A.

Anno di costituzione della società

2003

Forma giuridica

Società per azioni **Tipo di fondazione**

Scegliere un elemento. **Altra forma giuridica** Scegliere un elemento. **Stato della società**

La società è attiva

Anno di inizio della procedura

Società con azioni quotate in mercati regolamentati

NO

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)

NO

Sede legale della partecipata

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato

Italia Provincia Modena Comune Modena CAP *41122 Indirizzo *Strada Sant'Anna 210 Telefono *059 9692001 FAX *059 9692002 Email *AMO.MO@LEGALMAIL.IT *campo con compilazione facoltativa Settore di attività della partecipata SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA La lista dei codici Ateco è disponibile al link [HYPERLINK "http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007"](http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007) http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 NOME DEL CAMPO Attività 152.21.9 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca Peso indicativo dell'attività %100% Attività 2 *Peso indicativo dell'attività % *Attività 3 *Peso indicativo dell'attività % *Attività 4 *Peso indicativo dell'attività % **campo con compilazione facoltativa Ulteriori informazioni sulla partecipata ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA NOME DEL CAMPO Società in house no Previsione nello statuto di limiti sul fatturato no Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4 no Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no Riferimento normativo società di diritto singolare La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato no Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) no Riferimento normativo atto esclusione Dati di bilancio per la verifica TUSP DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP NOME DEL CAMPO Anno 2017 Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi **Numero medio di dipendenti**

12

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione

34.923,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

17.000,00

18

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

Attività produttive di beni e servizi
Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO
2017
2016
2015
2014
2013
Risultato d'esercizio
61.303,00
55.061,00
66.104,00
91.746,00
19.558,00
Attività produttive di beni e servizi
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
1.261.584,00
1.378.726,00
1.333.007,00
Altri Ricavi e Proventi
27.335.696,00
27.193.320,00
28.269.076,00
di cui Contributi in conto esercizio
26.781.183,00
27.019.122
28.096.056,00
Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) – Tipo di controllo
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione
Partecipazione diretta
Quota diretta
0,027 % (quota di €1.408,00 su un capitale sociale di €5.312.848,00)
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella società
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo
nessuno
Informazioni ed esito per la razionalizzazione
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? Sì
Attività svolta dalla Partecipata
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività
Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di cui alla l.r. n. 30/98 ed in particolare: progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e la mobilità privata
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)
no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)
Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?
Scegliere un elemento.
Note*

L'Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena s.p.a. (in forma abbreviata "aMo" s.p.a.) è stata costituita nel 2000 in attuazione del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della l.r. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30. La forma giuridica societaria è risultata coerente con quanto successivamente disposto dall'art. 25 della l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10. La partecipazione del Comune di MARANO SUL PANARO alla società si configura quale obbligatoria alla luce delle richiamate disposizioni normative statali e regionali, pertanto resta esclusa:

- ogni valutazione in punto di indispensabilità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (ovvero, sotto altro aspetto e nei limiti della competenza per materia delle regioni, la valutazione di "stretta necessità" richiesta dal comma 1° dell'art. 4 del TUSP è già stata compiuta a monte dal legislatore regionale mediante le disposizioni sopra richiamate). Sul punto si richiama quanto stabilito da Corte dei Conti-sez. contr. Sicilia, 19 maggio 2016, n. 90, con riferimento all'analogo c.d. vincolo di scopo esplicitato dalla previgente normativa vincolistica in materia (l. n. 190 del 2014, art. 1, comma 611°, lett. a);

- la stessa possibilità di procedere alle analisi richieste (entro i limiti e con le modalità specificate in premessa) dall'art. 5 TUSP, atteso che la partecipazione in aMo s.p.a. rientra a pieno titolo nelle ipotesi di esonero dagli oneri motivazionali prescritti da tale disposizione, anche in

considerazione del fatto che all'Ente è precluso ogni margine di discrezionalità circa la scelta di partecipare o meno alla società. Sul punto la Corte dei Conti sez. contr. Sicilia, 26 febbraio 2016, n. 61, ha infatti avuto modo di precisare - sebbene con riferimento alla previgente normativa vincolistica in materia - che l'ambito valutativo di cui sopra «risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l'assenza di spazio valutativo e, quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili da parte della Sezione regionale». Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che: 1) in conformità al sopra citato art. 25 della l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, l'amministrazione della società è affidata a un Amministratore Unico, i cui compensi sono stati ridotti nel corso dell'esercizio 2015 da euro 41.324,32 a euro 33.059,40, ovvero in misura tale da non superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, in applicazione dell'art. 4, commi 4° e 5°, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95; mentre il numero medio dei dipendenti è sceso dalle 13 unità dell'esercizio 2015 a 11 unità al 23 settembre 2016; 2) il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da aMo s.p.a. (si precisa, onde fugare equivoci di sorta, che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla citata legge regionale attengono alla programmazione, regolazione e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale e non alla loro gestione ed erogazione); 3) come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - sebbene aMo sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale (vieppiù, per espresso obbligo di legge) e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio; 4) non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP. A tal fine, pare assorbente considerare che il compenso riconosciuto all'Amministratore Unico è stato ridotto nella misura prevista dall'art. 4, comma 4°, d.l. n. 95 del 2012, e che sono stati introdotti nello statuto i limiti ai compensi dei componenti degli organi sociali e dei dirigenti previsti dalle disposizioni del TUSP, mentre il costo del personale rilevato nell'ultimo dei bilanci disponibili (ovvero quello relativo all'esercizio 2015) è sceso di circa euro 70.000 rispetto all'esercizio precedente; 5) l'aggregazione di aMo con l'Agenzia per la mobilità della provincia di Reggio Emilia, operante nell'ambito territoriale ottimale individuato (in attuazione di quanto prescritto dall'art. 24, l.r. Emilia Romagna n. 10 del 2008) con delibera della Giunta Regionale del 2 luglio 2012, n. 908, verrà valutata e attuata (con le forme e i modi che verranno prescritti) alla luce della preannunciata evoluzione che la normativa regionale subirà nel corso del triennio 2016-2018 (cfr. a tal proposito la deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 29 dell'8 settembre 2015), ovvero della diversa configurazione che la Regione volesse imprimere all'attuale assetto delle agenzie di mobilità in ambito regionale (che, come risulta dal comunicato stampa in data 25 febbraio 2017 pubblicato all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/trasporto-pubblico-la-regione-rilancia-piano-di-investimenti-da-1-miliardo-e-400-milioni-di-euro>, potrebbe giungere sino alla creazione di un'unica agenzia per la mobilità regionale). In tale contesto, si ritiene di dare continuità alla decisione adottata nell'ambito del piano ex art. 1, comma 611°, l. n. 190 del 2014, ovvero di effettuare - in accordo con gli altri enti emiliani coinvolti - tutti i necessari approfondimenti tecnici prima di attuare il disposto di cui all'art. 19, comma 1-bis, l.r. Emilia Romagna n. 30 del 1998, al fine di evitare (o quantomeno contenere il più possibile) spese per un riassetto societario (nel caso di specie, una fusione) che si rivelerebbero del tutto superflue alla luce di un mutamento (anche marginale) del quadro normativo che si prefigura imminente.

Analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste

5.1.1 Verifica della conformità dell'attività esercitata con le finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo art.4.1 TUSP)

La partecipazione pare in linea con le previsioni dell'art.4.1 del TUSP in quanto strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali: in particolare l'attività svolta pare conforme alle finalità istituzionali come previste

- dall'articolo 118 della costituzione
- dagli artt. 3 e 13 del TUEL
- dall'art.14.27 del D.L. 78/2010 e in particolare

"27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all' articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione , e le funzioni esercitate ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione , sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione :

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;"

5.1.2 Verifica del tipo di attività esercitata (c.d. vincolo di attività art.4.2 TUSP)

La società esercita le funzioni di Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale previste dalla LR Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, e promuove l'utilizzo del trasporto pubblico locale al fine di migliorare la mobilità, coniugando le esigenze dei cittadini con il rispetto dell'ambiente.

In particolare, la società svolge - per conto degli enti locali della provincia di Modena - le seguenti attività previste dallo statuto:

- la programmazione operativa e la progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto,
- coordinati con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità del bacino provinciale;
- la progettazione e l'organizzazione della mobilità complessiva e di servizi complementari, quali ad esempio i parcheggi e la sosta, i sistemi di controllo del traffico e di preferenziamento semaforico, i servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo, l'accesso ai centri urbani e i relativi sistemi

- e tecnologie di informazione e controllo, le reti telematiche di centralizzazione e controllo dei servizi;
- la progettazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto scolastico e trasporto disabili;
 - lo svolgimento di studi, ricerche, consulenze ed assistenza tecnica, amministrativa contabile e finanziaria agli Enti locali soci e ad altri soggetti operanti nel settore della mobilità;
 - la progettazione, d'intesa con gli Enti locali territorialmente competenti ed in coordinamento con le proposte regionali, di sistemi di trasporto di qualsiasi natura e dei relativi investimenti nel territorio provinciale, tenendo conto degli assetti territoriali, urbanistici e dello sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e sociali, inclusa l'attività di spedizioniere, strettamente ed esclusivamente finalizzata ai servizi di ultimo miglio nel settore della distribuzione delle merci in ambito urbano e collocata in un più ampio progetto di attivazione di servizi di logistica improntati al criterio dell'intermodalità negli spostamenti delle merci, onde conseguire un minore impatto ambientale e minore pressione sulla rete della viabilità locale;
 - la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità, quali ad esempio reti, depositi, autostazioni, impianti, fermate;
 - la promozione delle attività necessarie ad assicurare un processo di costante miglioramento del servizio di trasporto pubblico e della mobilità;
 - la progettazione e gestione della zonizzazione del territorio ai fini tariffari, del conseguente sistema tariffario e dell'eventuale attività di riparto (*clearing*);
 - l'attuazione della politica tariffaria, in conformità delle determinazioni dei competenti Enti;
 - la gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi ed il perfezionamento di ogni atto connesso e conseguente;
 - la definizione ed il perfezionamento dei contratti di servizio, nonché il controllo del rispetto delle obbligazioni in esso contenute;
 - la sottoscrizione degli Accordi di Programma di cui alla L.R. n. 30/98 e successive modifiche ed integrazioni;
 - la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale ed alla mobilità, nonché alla realizzazione di investimenti in infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità; la progettazione e la gestione di interventi di mobility management d'area a supporto degli Enti soci e rivolti ai lavoratori, alle imprese e agli enti del territorio provinciale; la collaborazione alla redazione di piani, di studi e di progetti di fattibilità nel settore della mobilità sostenibile, del traffico e delle infrastrutture del trasporto pubblico in generale;
 - la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate alla gestione ed allo sviluppo del patrimonio immobiliare e infrastrutturale di proprietà, funzionale al

servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;

- lo svolgimento delle funzioni relative alla sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati con autobus, idoneità dei percorsi e ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
- l'autorizzazione all'immissione e distrazione dei mezzi nell'ambito dei servizi di TPL, sulla base di idonea documentazione, la certificazione dei fuori linea;
- ogni altra funzione assegnata dagli Enti locali soci, con esclusione della gestione dei servizi autofilotranviari.

L'art. 1 dello statuto sociale prevede che le azioni della società, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 30/1998, siano possedute esclusivamente dagli enti locali della provincia di Modena.

Le attività sopra descritte sono riconducibili a quanto previsto dal TUSP all'art.4.2 lettere a)

"Art.4 Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

...

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

5.1.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per la vendita obbligatoria (art.20.2 TUPS);

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- in conformità al sopra citato art. 25 della l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, l'amministrazione della società è affidata a un Amministratore Unico, i cui compensi sono stati ridotti nel corso dell'esercizio 2015 da euro 41.324,32 a euro 33.059,40, ovvero in misura tale da non superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, in applicazione dell'art. 4, commi 4° e 5°, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95; mentre il numero medio dei dipendenti è sceso dalle 13 unità dell'esercizio 2015 a 11 unità al 23 settembre 2016;

- il Comune di MARANO SUL PANARO non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da aMo s.p.a. (si precisa, onde fugare equivoci di sorta, che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla citata legge regionale attengono alla programmazione, regolazione e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale e non alla loro gestione ed erogazione);
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro e - sebbene aMo sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale (vieppiù, per espresso obbligo di legge) e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- pur sottolineando l'estrema difficoltà nel formulare un giudizio sulla gestione della società dai meri dati contabili, non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP: le indicazioni ricavabili da bilancio e nota integrativa, suffragate dalla valutazione di correttezza rinvenibile nella relazione dell'organo di revisione contabile, paiono indicare una situazione equilibrata e con costi coerenti rispetto alle spese sostenute.

5.1.4 Verifica delle ragioni e delle finalità del mantenimento, della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e delle possibilità di mantenimento e di gestione

L'Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena s.p.a. (in forma abbreviata "aMo" s.p.a.) è stata costituita nel 2000 in attuazione del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della l.r. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, al cui art. 19 è prescritto che le Province e i Comuni costituiscano, per ciascun ambito territoriale provinciale, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.

L'Agenzia, inizialmente istituita fra l'amministrazione provinciale di Modena e tutti i Comuni della provincia in forma di consorzio di funzioni, è stata trasformata in società per azioni nel giugno 2003.

La forma giuridica societaria è risultata coerente con quanto successivamente disposto dall'art. 25 della l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, che ha imposto alle Agenzie locali per la mobilità «l'adozione di forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata il cui statuto preveda che l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico, che operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

La partecipazione alla società si configura quale obbligatoria alla luce delle richiamate disposizioni normative statali e regionali pertanto resta esclusa:

- ogni valutazione in punto di indispensabilità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (ovvero, sotto altro aspetto e nei limiti della competenza per materia delle regioni, la valutazione di "stretta necessità" richiesta dal comma 1° dell'art. 4 del TUSP è già stata compiuta a monte dal legislatore regionale mediante le disposizioni sopra richiamate);
- la stessa possibilità di procedere alle analisi richieste (entro i limiti e con le modalità specificate in premessa) dall'art. 5 TUSP, atteso che la partecipazione in aMo s.p.a. rientra a pieno titolo nelle ipotesi di esonero dagli oneri motivazionali prescritti da tale disposizione, anche in considerazione del fatto che all'Ente è precluso ogni margine di discrezionalità circa la scelta di partecipare o meno alla società.

Conclusione dell'analisi

5.1.5 Azioni proposte

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, si rimarca che la costituzione e la partecipazione in AMO sono conseguenti alle previsioni del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della l.r. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, al cui art. 19 è prescritto che le Province e i Comuni costituiscano, per ciascun ambito territoriale provinciale, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.

5.1.6 Azioni già intraprese

Tanto nell'ottica del contenimento delle spese di funzionamento e di conseguente riduzione della spesa pubblica, quanto al fine di anticipare l'esercizio in via congiunta di alcune delle funzioni che dovrebbero venire affidate all'ente di governo dell'ambito sovra provinciale, la società ha concluso (a partire dal 2015, e confermato anche per l'esercizio in corso) accordi di collaborazione con l'Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia per la gestione integrata della manutenzione delle fermate bus e la gestione coordinata dell'indagine di customer satisfaction nei due bacini e per l'analisi sui servizi di confine della sponda del Secchia che potrebbe portare, previo accordo con gli Enti Locali, a ulteriori azioni comuni relative alla programmazione e alle infrastrutture di fermata. Nel medesimo contesto, è stato confermato per l'esercizio in corso l'accordo di collaborazione con l'Agenzia per la Mobilità di Parma per la progettazione e attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, estensione della rete filoviaria urbana.

5.1.7 Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di MARANO SUL PANARO «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

6 Lepida spa

3	Lepida spa Codice Fiscale 02770891204
---	--

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

02770891204

Denominazione

Lepida S.P.A.

Anno di costituzione della società

2007

Forma giuridica

Società per azioni **Tipo di fondazione**

Scegliere un elemento. Altra forma giuridica Scegliere un elemento. **Stato della società**

La società è attiva

Anno di inizio della procedura**Società con azioni quotate in mercati regolamentati**

NO

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)

NO

Sede legale della partecipata

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato

Italia Provincia Bologna Comune Bologna CAP *40128 Indirizzo *Via della Liberazione 15 Telefono *051 633 8800 FAX *051 952 5156 Email *SEGRETERIA@PEC.LEPIDA.IT *campo con compilazione facoltativa Settore di attività della partecipata SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA La lista dei codici Ateco è disponibile al link [HYPERLINK "http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007"](http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007) http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 NOME DEL CAMPO Attività 161 Telecomunicazioni Peso indicativo dell'attività %100% Attività 2 *Peso indicativo dell'attività % *Attività 3 *Peso indicativo dell'attività % *Attività 4 *Peso indicativo dell'attività % **campo con compilazione facoltativa Ulteriori informazioni sulla partecipata ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA NOME DEL CAMPO Società in housesi Previsione nello statuto di limiti sul fatturato si Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4 no Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no Riferimento normativo società di diritto singolare La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato no Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) no Riferimento normativo atto esclusione Dati di bilancio per la verifica TUSP DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP NOME DEL CAMPO Anno 2017 Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi **Numero medio di dipendenti**

74

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione

35.160,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

48.952,00

28

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 309.150,00 457.200,00 184.920,00 339.909,00 208.798,00 Il compenso agli organi di controllo è riferito al compenso del collegio sindacale per € 29.952,00 e al compenso dell'organo di revisione contabile per € 19.000,00. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 27.844.332,00 28.805.823,00 26.111.399,00 A5) Altri Ricavi e Proventi 540.398,00 403.647,00 528.869,00 di cui Contributi in conto esercizio 156.282,00 20.000,00 155.156,00 Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) – Tipo di controllo QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta Quota diretta 0,00 15 % (quota di € 1.000 su un capitale sociale di € 65.526.000,00) Codice Fiscale Tramite Denominazione Tramite (organismo) Quota detenuta dalla Tramite nella società QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE Tipo di controllo nessuno Informazioni ed esito per la razionalizzazione INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? Sì Attività svolta dalla Partecipata autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) Descrizione dell'attività Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e fornitura dei relativi servizi di connettività; pianificazione, ideazione, progettazione, sviluppo, integrazione, dispiegamento, configurazione, esercizio, realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di telecomunicazione Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) no Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi Modalità (razionalizzazione) Scegliere un elemento. Termine previsto per la razionalizzazione Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018? Scegliere un elemento. **Note***

Le attività svolte dalla società, rientrano: 1) nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie (ovvero del Comune di Modena, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1°, TUSP), posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalla legge regionale sopra citata e dalle Agende Digitali Europea, Nazionale, Regionale (le quali ultime «raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government»: cfr. in proposito le linee di indirizzo approvate con Delib.Ass.Legisl. 24 febbraio 2016, n. 62) e, infine, Locale (questa, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 6 maggio 2014 e confermata con deliberazione del medesimo organo n. 399 dell'8 agosto 2014). A tal riguardo, si sottolinea che, con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016, al punto 3.4 dello statuto della società è stata introdotta la seguente clausola «in ogni caso la società non

persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti» (demandando al comitato istituito ai sensi dell'art. 6, comma 4°, l.r. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, il compito di assicurare una tale coerenza), in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 5°, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 2) nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 4°, TUSP.

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che: 1) l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, il cui Presidente è nominato dalla Regione ai sensi dell'art. 2449 c.c. ed è l'unico componente che riceve compensi nei limiti di cui infra. Posto che il numero medio dei dipendenti al terzo trimestre del 2016 è pari a 74 unità è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata. Si precisa inoltre che, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3° TUSP, è stata introdotta nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione, con decisione rimessa all'assemblea ordinaria; 2) il Comune di MARANO SUL PANARO non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Lepida; 3) come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - sebbene Lepida fornisca (anche) servizi di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio; 4) con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che l'assemblea ordinaria della società, nel giugno 2015, ha approvato il nuovo compenso del Presidente di Lepida nella misura di euro 35.160 annui, ammontare pari al minimo tra due vincoli di legge da applicare - ovvero l'80% del costo annuale corrisposto nel 2013 ai membri dei CdA ex art. 4, d.l. n. 95 del 2012, ed il 60% del compenso di un Consigliere Regionale, come previsto dall'art. 3 della l.r. Emilia-Romagna 21 febbraio 2007, n. 26 -, mentre sono tuttora operative le collaborazioni che la società ha avviato con Aster soc.cons. a r.l. (in forza della convenzione sottoscritta nel maggio 2015) e con CUP 2000 soc.cons.p.a. (in virtù della deliberazione della Giunta Regionale n. 640 del 2013) al fine di realizzare sinergie e una maggiore efficienza fra risorse impiegate e servizi erogati, nonché, più in generale, funzioni trasversali (queste, fra tutte le società in house della Regione, ovvero inclusa anche Ervet s.p.a., come indicato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 2016); 5) la possibilità di aggregare Lepida con altre società operanti in settori omogenei sul territorio regionale è stata presa in considerazione dalla Regione, che con delibera della Giunta Regionale n. 514 del 2016 ha previsto la fusione - da realizzarsi con le modalità e nei termini che verranno individuati dietro impulso e sotto la direzione del socio di maggioranza - fra Lepida e CUP 2000 soc.cons.p.a.. Il Consiglio Comunale di Modena, con deliberazione n. 47 del 19 luglio 2010 ha approvato l'acquisto di una azione di Lepida s.p.a. in quanto ciò permette al Comune «partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, così come previsti nella legge regionale n. 11/2004» e di «usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione di servizi, previsti per i soli soci». Dette motivazioni risultano viepiù rafforzate - tanto riguardo la necessità per il Comune di mantenere una partecipazione in Lepida, quanto in punto di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa - dalla circostanza che Lepida è stata ritenuta quale soggetto fondamentale per la realizzazione e l'implementazione delle azioni e dei progetti previsti dall'Agenda Digitale Locale (sopra citata) e dalla deliberazione della Giunta comunale n. 399 dell'8 agosto 2014 (da cui sono tratte le espressioni che seguono fra virgolette), considerato che «Lepida s.p.a., in quanto società in house providing a totale capitale pubblico che svolge la maggior parte delle proprie attività a favore degli enti pubblici a cui appartiene, costituisce, a tutti gli effetti, una competenza specialistica interna in materia di infrastrutture di telecomunicazioni, per tutti gli enti azionisti, tra cui il Comune di MARANO SUL PANARO» e che le attività rese a favore degli Enti soci dalla società non possono in ogni caso avere un costo superiore a quello reperibile sul mercato (ovviamente, qualora non si verifichi in situazioni di fallimento di mercato, posto che in tali ipotesi la società interviene, proprio al fine di sopperire a tali deficienze del mercato, a tariffe concordate fra gli Enti soci in sede di comitato di indirizzo).

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, si rimarca che la qualità di socio in Lepida s.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" di cui all'allegato C alla convenzione stipulata fra gli Enti soci ai sensi dell'art. 4-bis, l.r. n. 11 del 2004 (e successive modificazioni), fra cui si segnalano i seguenti: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERa - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER - piattaforma di pagamenti on-line dell'Emilia Romagna; ConfERence - sistema di videocomunicazione; MultiPLER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali.

Analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste

6.1.1 Verifica della conformità dell'attività esercitata con le finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo art.4.1 TUSP)

La partecipazione pare in linea con le previsioni dell'art.4.1 del TUSP in quanto strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali: in particolare l'attività svolta pare conforme alle finalità istituzionali come previste

- dall'articolo 118 della costituzione
- dagli artt. 3 e 13 del TUEL
- dall'art.14.27 del D.L. 78/2010 e in particolare

"27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all' articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione , e le funzioni esercitate ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione , sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione :

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

L'attività svolta da Lepida pare funzionale alla realizzazione di tutte le attività istituzionali dell'ente, permettendo l'accesso alle reti telematiche altrimenti inesistente, in particolar modo nelle aree colpite dal digital divide.

Le attività svolte dalla società, di seguito riepilogate, rientrano pertanto:

- nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie (ovvero del Comune di MARANO SUL PANARO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1°, TUSP), posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli

Enti Locali dalla legge regionale sopra citata e dalle Agende Digitali Europea, Nazionale, Regionale (le quali ultime «raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government»: cfr. in proposito le linee di indirizzo approvate con Delib.Ass.Legisl. 24 febbraio 2016, n. 62) . A tal riguardo, si sottolinea che, con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016, al punto 3.4 dello statuto della società è stata introdotta la seguente clausola «in ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti» (demandando al comitato istituito ai sensi dell'art. 6, comma 4°, l.r. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, il compito di assicurare una tale coerenza), in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 5°, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 4°, TUSP.

6.1.2 Verifica del tipo di attività esercitata (c.d. vincolo di attività art.4.2 TUSP)

Lepida s.p.a. ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004:

1. realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 11/2004, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;
1. fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 11/2004, intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN);
2. realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN) integrate nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 11/2004, per il collegamento delle sedi degli enti della regione, intendendosi per realizzazione e manutenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le

attività di pianificazione delle MAN, progettazione, appalto per l'affidamento dei lavori, costruzione, messa in esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria;

3. fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;
4. fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale, come previsto dall'art. 9, comma 8, lettera b), della legge regionale n. 11/2004, e svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; eventuale interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione;
5. fornitura in accordo con i soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;
6. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna;
7. realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione Emilia-Romagna volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell' art. 9, comma 1, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di pianificazione della rete, progettazione, appalto, costruzione e collaudo, messa in esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare l'erogazione dei servizi, monitoraggio delle prestazioni di rete;
8. fornitura di servizi sulla rete radiomobile ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell'art. 9, comma 1, intendendosi per fornitura di servizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il centro di gestione della rete, la gestione degli utenti, il coordinamento e l'integrazione per lo sviluppo delle applicazioni funzionali agli utenti della rete, help desk di supporto alle categorie di utenti;
9. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di help desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP;
10. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'art. 7 della stessa legge quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piattaforma tecnologica di servizio per la cooperazione applicativa; piattaforma tecnologica per l'identificazione, l'autenticazione e l'accesso; data service; servizi per la multicanalità, la multimedialità, la videocomunicazione, il digitale terrestre; per la formazione ai cittadini ed alle imprese; servizi per la riduzione del knowledge divide e servizi derivanti dalla ricerca e sviluppo applicata all'innovazione della pubblica amministrazione; servizi per la gestione dei documenti quali, a titolo esemplificativo e

non esaustivo: dematerializzazione, archiviazione digitale e cartacea, distribuzione, storicizzazione finalizzati allo sviluppo e gestione del polo archivistico regionale; intendendosi per fornitura di servizi la gestione della domanda per l'analisi dei processi, la definizione degli standard di interscambio delle informazioni, la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi, il program e project management, la verifica di esercibilità, il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati, il monitoraggio dei livelli di servizio.

Le attività sopra descritte sono riconducibili a quanto previsto dal TUSP all'art.4.2 lettere a) e d)

"Art.4 Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

...

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

...

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;"

6.1.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per la vendita obbligatoria (art.20.2 TUPS)

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, il cui Presidente è nominato dalla Regione ai sensi dell'art. 2449 c.c. ed è l'unico componente che riceve compensi nei limiti di cui infra. Posto che il numero medio dei dipendenti al terzo trimestre del 2016 è pari a 74 unità è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata. Si precisa inoltre che, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3° TUSP, è stata introdotta nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione, con decisione rimessa all'assemblea ordinaria;
- Il Comune di MARANO SUL PANARO non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Lepida;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila di euro e - sebbene Lepida fornisca (anche) servizi di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- pur sottolineando l'estrema difficoltà nel formulare un giudizio sulla gestione della società dai meri dati contabili, non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP: le indicazioni ricavabili da bilancio e nota integrativa, suffragate dalla valutazione di correttezza rinvenibile nella relazione dell'organo di revisione contabile, paiono indicare una situazione equilibrata e con costi coerenti rispetto alle spese sostenute.
- la possibilità di aggregare Lepida con altre società operanti in settori omogenei sul territorio regionale è stata presa in considerazione dalla Regione, che con delibera della Giunta Regionale n. 514 del 2016 ha previsto la fusione - da realizzarsi con le modalità e nei termini che verranno individuati dietro impulso e sotto la direzione del socio di maggioranza - fra Lepida e CUP 2000 soc.cons.p.a.

6.1.4 Verifica delle ragioni e delle finalità del mantenimento, della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e delle possibilità di mantenimento e di gestione

Lepida s.p.a. è stata costituita in data 1° agosto 2007, con atto unilaterale della Regione Emilia-Romagna in attuazione della LR 24 maggio 2004, n. 11 ("Sviluppo regionale della società dell'informazione"), per la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività, ovvero per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di telecomunicazione, per le pubbliche amministrazioni e per Enti collegati alla rete Lepida.

La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è espressamente qualificata dall'art. 4-*bis* della l.r. n. 11 del 2004 come «strumento esecutivo e servizio tecnico» degli Enti soci per l'esercizio (coordinato e unitario) delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla citata legge regionale, ovvero, segnatamente:

(i) la realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi della rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna istituita a norma dell'art. 9 della citata legge regionale, nonché
(ii) l'attuazione degli interventi e delle misure previsti dal piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government di cui all'art. 6 della medesima legge regionale e del relativo piano di attuazione di cui al successivo art. 7 (c.d. "Agenda digitale" della Regione, adottata per il quinquennio 2016-2021 con deliberazione dell'Assemblea Legislativa 24 febbraio 2016, n. 62 e deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 42). La società svolge altresì le attività a essa assegnate in virtù di quanto previsto all'art.15, l.r. Emilia-Romagna 18 luglio 2014 n. 14.

In virtù della convenzione vigente fra gli Enti soci ai sensi dell'art. 4-*bis*, della legge regionale n. 11 del 2004, sono stati attribuiti a Lepida s.p.a. i compiti di gestione della dimensione operativa della Community Network Emilia-Romagna e, per quanto di competenza, del Nodo Tecnico Informativo Centrale disciplinati dalla medesima convenzione, ed è inoltre stato espressamente consentito a ciascuno degli Enti di cui alla predetta Community di addivenire ad accordi specifici con Lepida s.p.a. al fine di dare attuazione agli interventi e alle misure previste dalla legge regionale citata (previo parere conforme del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento istituito a norma dell'art. 6, comma 4-bis della medesima legge).

La forma giuridica societaria è risultata coerente con quanto previsto LR 24 maggio 2004, n. 11 ("Sviluppo regionale della società dell'informazione").

Per quanto invece attiene alle motivazioni richieste si rileva che il Consiglio Comunale di Marano sul Panaro, con deliberazione n. 63 del 28/11/2009 ha approvato l'acquisto di una azione di Lepida s.p.a. in quanto ciò permette al Comune «partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, così come previsti nella legge regionale n. 11/2004» e di «usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione di servizi, previsti per i soli soci».

Dette motivazioni risultano viepiù rafforzate - tanto riguardo la necessità per il Comune di mantenere una partecipazione in Lepida, quanto in punto di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa - dalla circostanza che Lepida è stata ritenuta quale soggetto fondamentale per la realizzazione e l'implementazione delle azioni e dei progetti previsti dall'Agenda Digitale Locale (sopra citata) considerato che Lepida s.p.a., in quanto società in house providing a totale capitale pubblico che svolge la maggior parte delle proprie attività a favore degli enti pubblici a cui appartiene, costituisce, a tutti gli effetti, una competenza specialistica interna in materia di infrastrutture di telecomunicazioni, per tutti gli enti azionisti, tra cui il Comune di MARANO SUL PANARO e che le attività rese a favore degli Enti soci dalla società non possono in ogni caso avere un costo superiore a quello reperibile sul mercato (ovviamente, qualora non si verta in situazioni di fallimento di mercato, posto che in tali ipotesi la società interviene, proprio al fine di sopperire a tali deficienze del mercato, a tariffe concordate fra gli Enti soci in sede di comitato di indirizzo).

Conclusione dell'analisi

6.1.5 Azioni proposte

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, si rimarca che la qualità di socio in Lepida s.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" di cui all'allegato C alla convenzione stipulata fra gli Enti soci ai sensi dell'art. 4-bis, l.r. n. 11 del 2004 (e successive modificazioni), fra cui si segnalano i seguenti: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERa - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER - piattaforma di pagamenti on-line dell'Emilia Romagna; ConfERence - sistema di videocomunicazione; MultiPER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali.

6.1.6 Azioni già intraprese

In aggiunta a quanto sopra esposto con riferimento alle azioni già avviate al fine di ridurre e ottimizzare i costi di funzionamento della società, in quanto «società in house» ai sensi delle definizioni contenute nel TUSP (e sopra precisate nelle premesse), con delibera dell'assemblea straordinaria in data 22 dicembre 2016 lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni previste dal predetto Testo Unico.

6.1.7 Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di MARANO SUL PANARO «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.



7 Società Emiliana Trasporti Autofiloviari s.p.a.

4	Società Emiliana Trasporti Autofiloviari s.p.a. Codice Fiscale 02201090368
---	--

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

02201090368

Denominazione

Società Emiliana Trasporti Autofiloviari s.p.a.

Anno di costituzione della società

1993

Forma giuridica

Società per azioni **Tipo di fondazione**

Scegliere un elemento. Altra forma giuridica Scegliere un elemento. **Stato della società**

La società è attiva

Anno di inizio della procedura**Società con azioni quotate in mercati regolamentati**

NO

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)

NO

Sede legale della partecipata

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato

Italia Provincia Modena Comune Modena CAP *41122 Indirizzo *Strada Sant'Anna 210 Telefono *059 416 711 FAX *059 416 850 Email *SEGRETERIA@PEC.SETAWEB.IT *campo con compilazione facoltativa Settore di attività della partecipata SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA La lista dei codici Ateco è disponibile al link [HYPERLINK "http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007"](http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007) http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 NOME DEL CAMPO Attività 1H.49.31 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane Peso indicativo dell'attività %50 %Attività 2 *G.45.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli Peso indicativo dell'attività % *25 %Attività 3 *G.45.20.2 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli Peso indicativo dell'attività % *15 %Attività 4 *G.45.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli Peso indicativo dell'attività % *10 %*campo con compilazione facoltativa Ulteriori informazioni sulla partecipata ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA NOME DEL CAMPO Società in house no Previsione nello statuto di limiti sul fatturato no Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4 no Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no Riferimento normativo società di diritto singolare La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato no Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) no Riferimento normativo atto esclusione Dati di bilancio per la verifica TUSP DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP NOME DEL CAMPO Anno 2017 Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi **Numero medio di dipendenti**

1.054

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

5

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione

136.236,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

53.934,00

40

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

risultato d'esercizio 1.468.187,00 385.707,00 5.328.615,00 546.240,00 84.902,00 Il compenso agli organi di controllo è riferito al compenso del collegio sindacale per € 31.434,00 e al compenso dell'organo di revisione contabile per € 22.500,00. Attività produttive di beni e servizi Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 88.896.007,00 88.094.893,00 88.160.987,00 A5) Altri Ricavi e Proventi 18.790.984,00 17.339.155,00 21.116.520,00 di cui Contributi in conto esercizio 9.114.336,00 8.360.155,00 8.925.492,00 Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) – Tipo di controllo QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta Quota diretta 0,0065 % (quota di € 1.011,84 su un capitale sociale di € 15.496.975,64) Codice Fiscale Tramite Denominazione Tramite (organismo) Quota detenuta dalla Tramite nella società QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE Tipo di controllo nessuno Informazioni ed esito per la razionalizzazione INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? Sì Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) Descrizione dell'attività Esercizio di trasporto pubblico di persone, noleggio con autobus e attività complementari e/o integrative del servizio di trasporto di persone quali gestione di parchimetri, parchimetri e parcheggi, realizzazione degli impianti attinenti all'esercizio dei servizi di trasporto; autoriparazione meccanica, motoristica, elettrauto, carrozzeria, gommista; commercio all'ingrosso di pezzi di ricambio e di complessivi meccanici ed elettromeccanici; lavaggio di autoveicoli e di filobus; noleggio autoveicoli senza conducente Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) no Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi Modalità (razionalizzazione) Scegliere un elemento. Termine previsto per la razionalizzazione Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018? Scegliere un elemento. **Note***

Con riferimento ai vincoli posti dall'art. 4 TUSP, si specifica che l'attività svolta dalla società: 1) è rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, posto che rientra nella «organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale» che l'art. 14, comma 27°, lett. b) d.l. 31 maggio 2010, n. 78, attribuisce ai Comuni quale loro funzione fondamentale; 2) è espressamente qualificata come servizio di interesse economico generale dall'art. 2, lett. a), Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 2007, e rientra pertanto nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, lett. a), TUSP. Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che: 1) l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri (che hanno sostituito gli organi amministrativi delle

tre preesistenti società), il cui Presidente è nominato ai sensi dell'art. 2449 c.c. dagli enti locali della provincia di Modena, come previsto dall'art. 14.5 dello statuto sociale e dalla relativa convenzione sottoscritta fra detti enti. Ciascuno dei consiglieri riceve un gettone di presenza pari a euro 150,00 e un compenso annuo pari a euro 10.189,65, il Presidente percepisce invece un compenso annuo di euro 51.163,44, oltre a un'indennità di risultato. Posto che il numero medio dei dipendenti al terzo trimestre del 2016 è pari a 1.054 unità, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata; 2) il Comune di MARANO SUL PANARO non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da SETA (si rimarca, onde fugare equivoci di sorta, che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla vigente legge regionale in materia, e sopra esposte alla scheda n. 3, non attengono alla gestione ed erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale); 3) come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - sebbene SETA sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - ha realizzato risultati negativi solamente in uno dei cinque esercizi precedenti; 4) con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che: (i) l'operazione di aggregazione sopra esposta ha già determinato uno specifico risparmio dei costi sostenuti per gli organi amministrativi e di controllo di ciascuna delle tre preesistenti società, posto che questi sono stati unificati; (ii) in conformità con quanto previsto dal piano industriale 2016-2018, la società sta procedendo all'acquisto di un nuovo sistema gestionale di concerto altre società di TPL operanti in regione (così realizzando al contempo una ottimizzazione del proprio sistema gestionale e una maggiore efficienza della relativa procedura di acquisto) e all'armonizzazione dei quattro contratti collettivi di secondo livello attualmente vigenti nei tre bacini di servizio (allo scopo di allinearne la disciplina ed eliminare le diseconomie derivanti dall'applicazione di diversi regimi contrattuali), mentre per l'acquisto di carburante la società continuerà ad avvalersi della realtà aggregativa allo scopo costituita fra alcuni operatori del settore (ovvero del Consorzio Acquisti Trasporti); (iii) in attuazione di quanto previsto all'art. 11, comma 16°, TUSP, il Comune di Modena ha proposto alla società di introdurre misure analoghe a quelle previste ai commi 6° e 10° della disposizione appena richiamata con lettera P.G. 25484 del 17 febbraio 2017; (iv) già nel corso del 2015 la società ha deciso di dismettere alcuni immobili non strumentali al servizio, con conseguente risparmio dei relativi costi di gestione; 5) non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare SETA ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal riguardo, si rimarca che SETA è la società risultante dall'aggregazione delle tre preesistenti società di trasporto pubblico locale operanti nei bacini di Modena, Piacenza e Reggio Emilia. L'operazione di aggregazione sopra menzionata è stata realizzata (e autorizzata dal Consiglio Comunale di Modena con deliberazione n. 40 del 3 ottobre 2011, da cui sono tratte le espressioni fra virgolette che seguono) al fine di «creare un nuovo soggetto industriale di accentuata rilevanza sul mercato del trasporto pubblico locale a livello sia regionale che nazionale [...] nell'ottica del perseguimento di obiettivi di efficienza e razionalizzazione delle strutture produttive, di crescita del patrimonio personale e tecnico, di promozione di soluzioni intermodali e innovative a supporto degli obiettivi di politica dei trasporti, di raggiungimento di dimensioni aziendali e industriali tali da supportare processi di investimento e sviluppo anche in bacini e settori nuovi». L'equilibrio economico-finanziario della società è verificato alla luce delle seguenti considerazioni: 1) l'esercizio 2015 si è chiuso con un utile netto di euro 5.328.615, nonostante la generale riduzione di contributi integrativi erogati dagli Enti Locali (tanto in conto esercizio quanto in conto investimenti) verificatasi nel settore: nel caso di SETA la riduzione registrata nel bilancio 2015, pari a circa 1,1 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, è stata compensata dall'incremento dei ricavi tariffari (per circa 2,2 milioni di euro) e dei ricavi derivanti dall'implementazione di misure volte alla lotta all'evasione (1,1 milioni di euro in valore assoluto); 2) con parte degli utili conseguiti nell'esercizio 2015 sono state integralmente ripianate le perdite presenti a bilancio (portate a nuovo dall'esercizio 2012), mentre altra parte di questi è stata destinata - dall'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio dell'esercizio 2015 - a riserva legale per euro 266.431,00 e a riserva straordinaria per euro 2.067.458,00; 3) nel bilancio previsionale della società per l'esercizio 2017 è previsto un risultato positivo (al netto delle imposte) indicato in euro 1.836.000. Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione nella società in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, posto che la società eroga un servizio di interesse economico generale, si specifica che la partecipazione del Comune di Modena, sebbene di entità non sufficiente a garantire il controllo ex art. 2359 c.c. in capo all'Ente, è comunque tale da garantire le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata. La partecipazione nella società è infatti condizione necessaria al fine di: (i) concorrere, in sede assembleare, all'approvazione delle linee guida dei piani strategici e del piano industriale predisposti dall'organo amministrativo, a norma dell'art. 14.3 dello statuto; (ii) nominare - di concerto con gli altri enti locali della provincia di Modena, secondo quanto previsto dall'art. 14.5 dello statuto sociale e dalla relativa convenzione sottoscritta fra detti enti - il Presidente del consiglio di amministrazione della società a norma dell'art. 2449 del codice civile.

Analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste

7.1.1 Verifica della conformità dell'attività esercitata con le finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo art.4.1 TUSP)

La partecipazione pare in linea con le previsioni dell'art.4.1 del TUSP in quanto strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali: in particolare l'attività svolta pare conforme alle finalità istituzionali come previste

- dall'articolo 118 della costituzione
- dagli artt. 3 e 13 del TUEL
- dall'art.14.27 del D.L. 78/2010 e in particolare

"27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all' articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione , e le funzioni esercitate ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione , sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione :

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

Con riferimento ai vincoli posti dall'art. 4 TUSP, si specifica che l'attività svolta dalla società:

- è rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, posto che rientra nella «organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale» che l'art. 14, comma 27°, lett. b) d.l. 31 maggio 2010, n. 78, attribuisce ai Comuni quale loro funzione fondamentale;
- è espressamente qualificata come servizio di interesse economico generale dall'art. 2, lett. a), Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 2007, e rientra pertanto nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, lett. a), TUSP.

7.1.2 Verifica del tipo di attività esercitata (c.d. vincolo di attività art.4.1 TUSP)

La società ha come oggetto principale l'esercizio, l'organizzazione, l'impianto e la gestione complessiva dei servizi di trasporto pubblico autofilotranviario e ferroviario di persone e merci in ambito urbano, suburbano ed extraurbano.

La società può inoltre svolgere altre attività fra cui, in particolare, la gestione dei servizi di trasporto privato di viaggiatori e merci, l'esercizio delle attività di noleggio ferroviario e di autoveicoli con e senza conducente, i servizi ferroviari per conto di altri gestori, il trasporto di persone per interesse turistico, il trasporto scolastico, il trasporto disabili e anziani, i servizi di collegamento al sistema aeroportuale, i servizi di gran turismo, i servizi sostitutivi delle FF.SS. o di altri vettori, i servizi atipici di trasporto anche con sistemi a chiamata, i servizi di trasporto intermodale.

Le attività sopra descritte sono riconducibili a quanto previsto dal TUSP all'art.4.2 lettere a): sono infatti espressamente qualificata come servizio di interesse economico generale dall'art. 2, lett. a), Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 2007.

7.1.3 Verifica della sussistenza dei requisiti per la vendita obbligatoria (art.20.2 TUPS)

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri (che hanno sostituito gli organi amministrativi delle tre preesistenti società), il cui Presidente è nominato ai sensi dell'art. 2449 c.c. dagli enti locali della provincia di Modena, come previsto dall'art. 14.5 dello statuto sociale e dalla relativa convenzione sottoscritta fra detti enti. Ciascuno dei consiglieri riceve un gettone di presenza pari a euro 150,00 e un compenso annuo pari a euro 10.189,65, il Presidente percepisce invece un compenso annuo di euro 51.163,44, oltre a un'indennità di risultato. Posto che il numero medio dei dipendenti al terzo trimestre del 2016 è pari a 1.054 unità, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- il Comune di MARANO SUL PANARO non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da SETA (si rimarca, onde fugare equivoci di sorta, che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla vigente legge regionale in materia, e sopra esposte alla scheda n. 3, non attengono alla gestione ed erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale);
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - sebbene SETA sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - ha realizzato risultati negativi solamente in uno dei cinque esercizi precedenti;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che: (i) l'operazione di aggregazione sopra esposta ha già determinato uno specifico risparmio dei costi sostenuti per gli organi amministrativi e di controllo di ciascuna delle tre preesistenti società, posto che questi sono stati unificati; (ii) in conformità con quanto previsto dal piano industriale 2016-2018, la società sta procedendo all'acquisto di un nuovo sistema gestionale di concerto altre società di TPL operanti in regione (così realizzando al contempo una ottimizzazione del proprio sistema gestionale e una maggiore efficienza della relativa procedura di acquisto) e all'armonizzazione dei quattro contratti collettivi di secondo livello attualmente vigenti nei tre bacini di servizio (allo scopo di allinearne la disciplina ed eliminare le diseconomie derivanti dall'applicazione di diversi regimi contrattuali), mentre per l'acquisto di carburante la società continuerà ad avvalersi della realtà aggregativa allo scopo costituita fra alcuni operatori del settore (ovvero del Consorzio Acquisti Trasporti); (iii) già nel corso del 2015 la società ha deciso di dismettere alcuni immobili non strumentali al servizio, con conseguente risparmio dei relativi costi di gestione;

- pur sottolineando l'estrema difficoltà nel formulare un giudizio sulla gestione della società dai meri dati contabili, non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP: le indicazioni ricavabili da bilancio e nota integrativa paiono indicare una situazione equilibrata e con costi coerenti rispetto alle spese sostenute.
- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare SETA ad altre

47

società cui il Comune di MARANO SUL PANARO partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal riguardo, si rimarca che SETA è la società risultante dall'aggregazione delle tre preesistenti società di trasporto pubblico locale operanti nei bacini di Modena, Piacenza e Reggio Emilia.

7.1.4 Verifica delle ragioni e delle finalità del mantenimento, della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e delle possibilità di mantenimento e di gestione

La Società Emiliana Trasporti Autofiloviari s.p.a. (in forma abbreviata "SETA s.p.a.") è la società risultante dall'aggregazione di ATCM s.p.a., TEMPI s.p.a., Consorzio ACT ed AE s.p.a., che svolge il servizio di trasporto pubblico locale nei tre bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza (ovvero nelle tre aree in cui precedentemente operavano i quattro organismi appena menzionati).

L'operazione di aggregazione, deliberata dagli enti soci nel 2011 ed operativa dal mese di gennaio 2012, si è realizzata mediante fusione per incorporazione di TEMPI (Piacenza) in ATCM (Modena) e mediante conferimento ad ATCM dell'intera azienda AE (Reggio Emilia) e del ramo d'azienda "gomma" di ACT (Reggio Emilia), con contestuale modifica della ragione sociale di ATCM s.p.a. nell'attuale denominazione della società.

A fronte delle operazioni appena menzionate, TEMPI s.p.a. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 28 dicembre 2011, mentre AE s.p.a. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 22 dicembre 2015 a conclusione del procedimento di liquidazione.

Per quanto invece attiene alle motivazioni richieste alla luce del combinato disposto degli artt. 24 e 5 TUSP (nei termini ed entro i limiti specificati in premessa), si specifica che l'operazione di aggregazione sopra menzionata è stata realizzata (e autorizzata dal Consiglio Comunale di MARANO SUL PANARO con deliberazione n. 45 del 28/09/2011) al fine di creare un nuovo soggetto industriale di accentuata rilevanza sul mercato del trasporto pubblico locale a livello sia regionale che nazionale nell'ottica del perseguimento di obiettivi di efficienza e razionalizzazione delle strutture produttive, di crescita del patrimonio personale e tecnico, di promozione di soluzioni intermodali e innovative a supporto degli obiettivi di politica dei trasporti, di raggiungimento di dimensioni aziendali e industriali tali da supportare processi di investimento e sviluppo anche in bacini e settori nuovi.

Conclusioni dell'analisi

7.1.5 Azioni proposte

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione nella società in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, posto che la società eroga un servizio di interesse economico generale, si specifica che la partecipazione del Comune di MARANO SUL PANARO, sebbene di entità non sufficiente a garantire il controllo ex art. 2359 c.c. in capo all'Ente, è comunque tale da garantire le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata. La partecipazione nella società è infatti condizione necessaria al fine di: (i) concorrere, in sede assembleare, all'approvazione delle linee guida dei piani strategici e del piano industriale predisposti dall'organo amministrativo, a norma dell'art. 14.3 dello statuto; (ii) nominare - di concerto con gli altri enti locali della provincia di Modena, secondo quanto previsto dall'art. 14.5 dello statuto sociale e dalla relativa convenzione sottoscritta fra detti enti - il Presidente del consiglio di amministrazione della società a norma dell'art. 2449 del codice civile.

7.1.6 Azioni già intraprese

Come evidenziato nel piano adottato ai sensi dell'art. 1, comma 611°, della legge n. 190 del 2014 e nella relativa relazione sui risultati conseguiti, dall'operazione di aggregazione posta in essere nel 2011 è conseguito uno specifico risparmio relativamente agli organi amministrativi e di controllo, ovvero una razionalizzazione delle precedenti tre società (anche con riferimento ai relativi costi di gestione) che, sebbene avviata prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del TUSP, risponde appieno ai criteri e alle finalità di cui all'art. 20, comma 2°, di detto Testo Unico.

7.1.7 Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di MARANO SUL PANARO «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.



COMUNE DI MARANO SUL PANARO

Provincia di Modena

Proposta N. 2018 / 540
UNITA' PROPONENTE Amministrativo

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL
COMUNE DI MARANO SUL PANARO ANNO 2018. PROVVEDIMENTI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Marano sul Panaro, 13/12/2018

IL RESPONSABILE DI SETTORE
MANZINI ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Proposta N. 2018 / 540
UNITA' PROPONENTE Amministrativo

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO ANNO 2018. PROVVEDIMENTI.**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Marano sul Panaro, 13/12/2018

IL RESPONSABILE DI SETTORE
ZANNI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 46 del 18/12/2018

**Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL
COMUNE DI MARANO SUL PANARO ANNO 2018. PROVVEDIMENTI..**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 07/01/2019.

Marano sul Panaro, 07/01/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 46 del 18/12/2018

Amministrativo

**Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL
COMUNE DI MARANO SUL PANARO ANNO 2018. PROVVEDIMENTI..**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 21/01/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 46 del 18/12/2018

Amministrativo

**Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL
COMUNE DI MARANO SUL PANARO ANNO 2018. PROVVEDIMENTI..**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 23/01/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)